

Verbale di assemblea straordinaria del 31.01.2023



L'anno 2023 il giorno 31 del mese di gennaio alle ore 15.00 presso la sede sociale si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione **"CENTRO ANZIANI CASTROCELO APS"** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto Sociale a seguito di nota della Regione Lazio - DIREZIONE REGIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE AREA WELFARE DI COMUNITA' E INNOVAZIONE SOCIALE – del 02.01.2023.
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza a norma di statuto il Presidente, Sig. Piscopo Raffaele, assume le funzioni di Segretario la Sig.ra Vecchio Maria Rosaria.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata come da Statuto vigente e che risultano presenti n. 23... soci, di cui per delega, come da foglio presenze allegato al presente verbale e che l'assemblea è pertanto validamente costituita e atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che, a seguito della Nota inviata dalla Regione Lazio - DIREZIONE REGIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE AREA WELFARE DI COMUNITA' E INNOVAZIONE SOCIALE – con PEC del 02/01/2023, si è resa necessaria la modifica dello Statuto, approvato in fase di costituzione, con particolare riferimento all'Art. 12 (CONSIGLIO DIRETTIVO). Lo stesso Consiglio Direttivo ha reputato necessario, quindi, indire l'Assemblea straordinaria dei soci per modificare lo Statuto.

Successivamente il Presidente dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n° 22 articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria. A conclusione della lettura dei n° 22 articoli, viene posta in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo. Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto, al quale si allega il foglio presenze degli intervenuti.

Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 16.00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

Foglio presenze in assemblea straordinaria del 31.01.2023

Associazione: "CENTRO ANZIANI CASTROCELO APS"

Presso la sede sociale

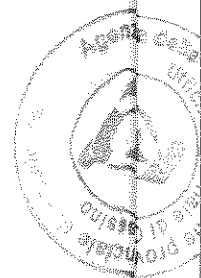
Codice Fiscale 90047380606

Data 31.01.2023 ore 15.00

Sono presenti in proprio i Signori:

N.	NOME E COGNOME	FIRMA
1	PISCOPO GERARDO RAFFALE	Gerardo Pisco
2	DELLA TORRE GERARDO	
3	CATALANO ROCCA ANTONIA	Catalano Rocca Antonia
4	MASSARO NATALINA STELLA	
5	CIARAMELLA CATERINA	Caterina Ciaramella
6	MARTONE CLEMENTINA	Martone Clementina
7	DI FOLCO TERESA	Di Folco Teresa
8	CANNIZZARO PATRIZIA	
9	VECCHIO MARIA ROSARIA	Vecchio Maria Rosaria
10	MORELLI TERESA	Morelli Teresa
11	MATERIALE GIUSEPPINA	Materiale Giuseppina
12	BARTOLOMUCCI ANNA	Bartolomucci Anna
13	BARTOLOMUCCI RITA	Bartolomucci Rita
14	RISI LUCIO	Risi Lucio
15	BALDASSARRE MARIA ROSARIA	Baldassarre Maria Rosaria
16	MATERIALE TOMMASINA	
17	RISI MARIA	Risi Maria
18	FERRANTE SANTINA	Ferrante Santina
19	FERRANTE SCOLASTICA	
20	TOSELLI GIOVANNI	Toselli Giovanni
21	PADOVANI FEDERICA	Padovani Federica
22	FRANCESCANI GIUSTINA	Francescani Giustina
23	RISI BENEDETTA	Risi Benedetta
24	PERROZZI IOLANDA	Perrozzì Iolanda

25	RASO MARIO	Raso Mario
26	COZZOLINO ROSARIA	Cozzolino Rosaria
27	ADAMO MARIANO	Adamo Mariano
28	RONCA ANTONIO	
29	PELAGALLI ANTONIO	Pelagalli Antonio



**A) STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CENTRO ANZIANI
CASTROCIELO APS"**

ART. 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Dlgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) l'associazione denominata: "Centro Anziani Castrocielo APS" (di seguito "Associazione"). L'utilizzo dell'acronimo APS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il presente statuto è conforme alla legge regionale del Lazio 11/2016 e a quanto disciplinato dalla DGR del Lazio n. 568 del 2021, in tema di "linee guida regionali per i centri anziani del Lazio"

ART. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in CASTROCIELO alla Via Giovenale snc – Monacato villa Eucheria.

La variazione dell'indirizzo della sede legale all'interno del medesimo comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente atto. Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite e soppresse sedi operative e/o secondarie.

ART. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 4 - Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso la piena attuazione dei principi di uguaglianza, democraticità, di pari dignità sociale dei cittadini, con particolare riferimento alle persone anziane, in un'ottica di invecchiamento attivo e di piena cittadinanza, nonchè mediante lo svolgimento in favore dei propri associati di attività di interesse generale di cui all'art. 5, lett. i) del DLgs 117/2017, ovvero interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 328/2000 in particolare attraverso la gestione di un centro sociale pubblico per anziani, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi.

L'Associazione è democratica, laica, indipendente e apartitica.

ART. 5 - Attività sociali

Per la realizzazione dello scopo sociale il Centro Anziani svolge a favore dei propri soci in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, riconducibili al settore di attività di cui all'art. 5, comma 1, lettera i) del d.lgs. n. 117/2017:

a) attività ricreativo-culturali;

- b) promozione dell'attività di volontariato, in collaborazione con gli enti locali e con organismi di volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;*
- c) attività ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il centro o presso altri luoghi;*
- d) attività di scambio culturale e intergenerazionale;*
- e) attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;*
- f) attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio.*

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività potranno prevedere i seguenti interventi:

- a) l'incontro intergenerazionale con le scuole e l'apertura ad altre realtà del territorio attraverso il coinvolgimento delle sensibilità umane favorendo il miglioramento qualitativo dello scambio esperienziale e culturale;*
- b) interventi atti a contrastare i fattori discriminanti che possono diventare causa di emarginazione e isolamento della persona anziana e che ne favoriscano l'inclusione sociale;*
- c) il recupero psico-fisico, anche attraverso attività ludico-motorie, affinché la persona anziana mantenga l'autosufficienza, con conseguente miglioramento della qualità della vita;*
- d) l'apprendimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche;*
- e) informazione e orientamento inerenti i servizi sociali e sanitari offerti sul territorio, e modalità per entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni erogatrici dei servizi, con conseguente incremento della capacità di accesso ai servizi stessi (enti locali, ASL, etc.);*
- f) corsi informativi sulle problematiche sanitarie e sociali connesse con la terza età, o su altri argomenti di interesse dei soci;*
- g) interventi finalizzati alla prevenzione e tutela della salute degli anziani, in collaborazione con le Aziende Sanitarie del Lazio;*
- h) attività ricreativo-culturali in favore della popolazione anziana quali organizzazione di feste, soggiorni estivi/invernali, viaggi, organizzazione di riunioni conviviali quali occasioni di socialità svolte sia all'interno, sia all'esterno dei centri;*
- i) promozione di attività lavorative ed artigianali, utilizzando l'esperienza di artigiani anziani, e di attività rivolte alla cura degli orti urbani.*

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto o nella relazione di missione. A titolo esemplificativo l'associazione:

- può svolgere, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività del centro, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto del disposto legislativo;

- può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 36 del Codice del Terzo Settore;

- valorizza, nella piena libertà e autonomia associativa, e nel rispetto della pluralità di orientamenti ideali e politici, la tutela dei diritti dei soci, nella loro qualità di persone anziane e pensionate, attraverso iniziative di formazione ed informazione sui propri diritti sociali ed economici, anche promossi dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale;

- promuove attività di volontariato tra i soci, valorizzando la straordinaria risorsa del volontariato presente sul territorio, attraverso la collaborazione con Organismi di volontariato, la promozione di iniziative comuni e il reciproco sostegno ed incoraggiamento. In tal caso:

1. Il socio volontario svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

2. I soci che prestano la propria attività di volontariato a favore dei soci o nell'ambito di collaborazioni stabili tra il centro anziani e organizzazioni di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro ai sensi dell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore. In tal caso l'associazione è tenuta ad assicurarli per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.

ART. 6 – Soci. Ammissione e quota associativa

1. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche residenti nel Comune di Castrocielo, senza limitazioni con riferimento all'età, alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura o distinzione di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché condividano i valori e le finalità espresse nel presente Statuto, ne accettino le

finalità e gli scopi e s'impegnino a partecipare alle attività sociali del Centro Anziani CASTROCELO APS e a osservare lo Statuto e le delibere degli Organi Sociali.

Possono associarsi anche le persone non residenti nel territorio comunale, precedentemente indicato, purchè la percentuale dei soci residenti sia superiore al 70%.

I soci accettano integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, che sono mosse da spirito di solidarietà e che intendono partecipare alle attività sociali e che versano la quota associativa. Quest'ultima non è trasferibile ad alcun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

- 2. Coloro che intendono associarsi devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, al quale spetta il compito di verificare i requisiti del richiedente e di dare risposta entro 30 giorni dalla domanda. L'eventuale diniego deve essere rilasciato per iscritto e adeguatamente motivato.*
- 3. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso al Collegio dei revisori dell'associazione, che si deve pronunciare entro 90 giorni dalla comunicazione del consiglio direttivo fatta al richiedente.*
- 4. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fatte salve le possibilità di recesso, esclusione e decadenza disciplinate dal presente statuto.*
- 5. Tutti gli associati hanno diritto di voto nel rispetto delle modalità previste dal presente Statuto, e sono eleggibili alle cariche sociali senza alcuna discriminazione.*
- 6. Tutti i soci sono tenuti al versamento di una quota sociale, il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. La quota versata si riferisce all'anno solare in corso, se versata entro il 30 settembre. In caso contrario la sua validità scade il 31 dicembre dell'anno successivo.*
- 7. I soci devono provvedere al pagamento della quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Il versamento della quota dei nuovi associati non potrà essere richiesto prima della pronuncia positiva del Direttivo sull'istanza di adesione;*
- 8. Le modalità e le condizioni di adesione all'associazione ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono disciplinate dal Regolamento interno.*
- 9. La quota o contributo associativo è intransmissibile e non rivalutabile. Non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio*

ART. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto:

- i) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività da essa promosse e alla vita associativa in genere;*
- ii) a partecipare alle assemblee esercitando il diritto di voto;*
- iii) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;*

- iv) di esaminare i libri sociali presso la sede (legale e/o operativa) dell'Associazione estraendone copia a propria cura e spese, previa richiesta scritta indirizzata al Presidente.

I soci sono tenuti:

- i) a sostenere le finalità dell'Associazione;*
- ii) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;*
- iii) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali.*

ART. 8 - Perdita della qualifica di socio

Il rapporto associativo si scioglie, per morte, per recesso, per esclusione o per decadenza. Il recesso diviene efficace con la ricezione, da parte del Consiglio Direttivo, della relativa comunicazione. L'esclusione può essere disposta per mancato rispetto delle norme statutarie e/o regolamentari e/o comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni; la decadenza viene dichiarata in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo, decorsi inutilmente trenta giorni dall'invio del sollecito formale.

Avverso le decisioni del Consiglio Direttivo di esclusione o decadenza, gli interessati possono proporre ricorso alla Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

ART. 9 - Volontari

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività a favore dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione purché non superino gli importi stabiliti dall'articolo 17 del Codice del Terzo settore. Il Consiglio Direttivo delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 10 - Gli organi sociali

1. *Sono organi dell'Associazione:*

- *l'Assemblea dei soci;*
- *il Consiglio Direttivo;*
- *il Presidente*
- *il Vice Presidente;*
- *l'Organo di Controllo, ove nominato, in caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo settore;*
- *l'Organo di Revisione legale dei conti, ove nominato, in caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo settore.*

2. *La durata del mandato degli Organi Sociali è fissata in tre anni. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio naturale del mandato dell'organo.*
3. *Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i rappresentanti dei soci in regola con il versamento delle quote associative.*
4. *Non può essere nominato componente degli organi dell'Associazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.*
5. *Le cariche sociali sono gratuite ad eccezione, eventualmente, del Collegio dei Revisori dei Conti e dell'Organo di Controllo. I componenti degli Organi Sociali dell'Associazione hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in conformità delle norme di legge e ai fini dello svolgimento della funzione.*
6. *A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche sono elettive.*

ART. 11 - L'assemblea

1. *L'Assemblea è l'organo sovrano e di indirizzo dell'Associazione, è la massima espressione della sua democraticità e partecipazione.*
2. *L'Assemblea dei Soci è composta da tutti soci in regola con la domanda di iscrizione e il versamento delle quote sociali per l'anno in corso.*
3. *L'Assemblea dei Soci si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario.*
4. *Le riunioni sono convocate dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, tramite affissione nella sede sociale e/o comunicazione scritta a ciascun socio (posta, telegramma, fax, mail, ecc).*
5. *La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere tempestivamente con le modalità di cui al precedente comma 4.*

6. *L'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro componente. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.*
7. *Ciascun componente l'Assemblea dei Soci può essere portatore sino ad un massimo di tre deleghe.*
8. *Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 19 e 21.*
9. *Le votazioni sono palesi, tranne che per la elezione degli organi, e per le decisioni riguardanti la esclusione di un socio. Per l'elezione alle cariche sociali, risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.*
10. *L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente.*
11. *L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti: a. Stabilire ed impartire indirizzi e direttive al Consiglio Direttivo per l'attività dell'Associazione; b. Approvare il regolamento interno; c. Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo; d. Eleggere il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero; e. Eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti; f. Stabilire la misura della quota sociale annuale su proposta del Consiglio Direttivo; g. Approvare il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e l'eventuale bilancio sociale; h. Provvedere, in caso di mancanza di componenti il Consiglio Direttivo, alla loro sostituzione mediante l'elezione di un nuovo componente scelto tra i soci dell'Associazione. I componenti così eletti terminano il loro mandato alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo. i. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;*
12. *L'Assemblea straordinaria delibera: sulle modifiche dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione; su quant'altro demandato dalla Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.*
13. *Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione in libera visione a tutti i soci.*
14. *Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.*
15. *L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.*

ART. 12 – Consiglio Direttivo

1. *L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, composto da tre a nove membri (sempre in numero dispari). Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più membri, si*

procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti, che dureranno in carica quanto gli altri amministratori. Allorché questo elenco fosse esaurito, saranno indette elezioni suppletive per i membri da sostituire. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e spetterà all'assemblea nominare il nuovo organo.

- 2. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e i suoi membri possono essere rieletti per un massimo di tre mandati consecutivi.*
- 3. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:*

- nominare al proprio interno il Vice Presidente ed il segretario e/o tesoriere. Il Presidente viene eletto direttamente dall'Assemblea;*
- deliberare in merito all'ammissione dei soci;*
- deliberare l'ammontare della quota associativa annuale e il termine per adempiere;*
- deliberare in merito all'esclusione e decadenza dei soci;*
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;*
- deliberare in ordine al bilancio preventivo;*
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio e, qualora obbligatorio per legge, del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse svolte;*
- Ratificare, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;*
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto ad altri organi sociali.*

- 4. Il Consiglio Direttivo può conferire deleghe di funzioni da attribuire al Presidente o ad altri singoli consiglieri.*
- 5. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal più anziano di età dei presenti. La convocazione deve avvenire con comunicazione scritta (anche a mezzo e-mail o sms) contenente luogo, giorno e ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.*
- 6. Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.*
- 7. Delle riunioni dovrà essere redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario che lo ha redatto, da inserire nel libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo.*
- 8. La qualifica di membro del Consiglio Direttivo si perde per decesso, decadenza, dimissioni o revoca. La decadenza avviene qualora un consigliere perda la qualifica di socio per uno dei casi previsti dal presente Statuto. Le dimissioni sono presentate al Presidente, che ha l'obbligo di comunicarle al Consiglio alla prima riunione utile. La revoca è disposta dall'assemblea, che delibera su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei suoi componenti.*

9. *Nel caso di decadenza o dimissioni di un consigliere, il Consiglio, previa comunicazione all'assemblea dei soci, provvede ad indire nuove elezioni da parte dell'assemblea stessa, la quale eleggerà il nuovo componente, che rimarrà in carica fino alla fine del mandato naturale dell'organo. E' espressamente vietata la cooptazione.*
10. *L'intero Consiglio Direttivo decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza contemporanea di più della metà dei propri componenti. In tal caso il Presidente convoca tempestivamente una assemblea dei soci per la elezione di un nuovo consiglio direttivo.*

ART. 13 – Presidente

1. *Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.*
2. *Il Presidente è eletto dall'assemblea dei soci, dura in carica tre anni e, se rieletto, può rimanere in carica per un massimo di due mandati consecutivi.*
3. *Il Presidente ha facoltà di agire e resistere in giudizio. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nell'ambito di eventuali limiti posti dal Consiglio Direttivo.*
4. *Presiede alla direzione dell'Associazione e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento e la gestione della stessa e per l'attuazione delle deliberazioni degli Organi Sociali.*
5. *Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni.*
6. *Sovrintende alla tenuta dei libri sociali obbligatori: il libro degli associati; il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali; il registro dei volontari.*
7. *In caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;*
8. *Il Presidente può delegare al Vice Presidente talune determinate facoltà rientranti nelle sue prerogative, e nominare procuratori speciali per singoli atti.*
9. *In caso di assenza, impedimento o di cessazione per qualunque causa del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.*

ART. 14 – Organo di controllo e di Revisione legale dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale, ove obbligatorio, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 15 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione - costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque ad essa appartenenti, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 16 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative e contributi dei soci;*
- b) contributi pubblici derivanti dal Comune, dallo Stato, dalla Regione Lazio, da altri Enti ed Istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;*
- c) Contributi da organismi internazionali;*
- d) Rimborsi derivanti da convenzioni per lo svolgimento di attività generali o specifiche, o dalla realizzazione di progetti;*
- e) Contributi da privati;*
- f) Donazioni e lasciti testamentari con beneficio d' inventario, in deroga agli articoli 600 e 786 del C.C. destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità dagli accordi e dallo Statuto. I beni così acquisiti vanno intestati al CENTRO ANZIANI CASTROCELO APS nei termini di legge;*
- g) rendite patrimoniali;*

- h) Proventi da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore
- i) Ogni altra entrata ammessa dalla legge n. 106/2016, dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche o integrazioni.

ART. 17 – Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 18 – Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio redatto secondo le Linee Guida approvate con decreto ministeriale ai sensi del Codice del Terzo Settore che documenta, tra l'altro, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.
3. Il bilancio di esercizio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. Laddove ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.
5. La bozza di bilancio consuntivo deve essere depositata presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima della seduta dell'Assemblea dei Soci e potrà essere consultata da ogni socio.
6. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 19 – Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo o da almeno il 30% dei componenti dell'Assemblea dei Soci.
2. L'Assemblea dei Soci che delibera le modifiche allo Statuto è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 dei soci e le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

ART. 20 – Regolamento interno

L'assemblea approva un regolamento interno, la cui predisposizione avviene a cura del consiglio direttivo, che dovrà prevedere almeno:

nd

- a) Modalità di elezione degli organi;
- b) Rispetto della parità di genere nella elezione degli organi sociali;
- c) Criteri di eventuale rotazione dei consiglieri del direttivo;
- d) Funzionamento dell'assemblea, diritto di proposta e di iniziativa dei soci;
- e) Disciplina della verifica dei requisiti dei soci, con particolare riferimento alla deroga dei requisiti di età e residenza;
- f) Modalità di assunzione dei provvedimenti di urgenza da parte del Presidente e loro ratifica;
- g) Modalità di relazione del centro con le altre forze della società civile del territorio, con le nuove generazioni, con le OO.SS di settore;
- h) La disciplina degli istituti di decadenza e revoca della qualifica di socio, e le modalità di impugnazione da parte dei soci coinvolti;
- i) La disciplina della revoca e della decadenza dei componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori;
- j) Eventuali disposizioni specifiche richieste dai Comuni convenzionati con l'Associazione per la gestione del Centro Anziani;
- k) Ogni altra materia i soci vogliano disciplinare nella propria autonomia.

ART. 21 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea.

ART. 22 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore, con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI CASSINO
Registrazione e CALENDARIO n. 24102/2023
al n. 123 Serie 3 Esatto € 200,00
(Euro) DUECENTO/00

Gaglione Laura
Firma su delega di
Laura Gaglione

